

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 gennaio 2016)

INDICE

AMATI ed altri: sul traffico di armi e componenti tra l'Italia e la penisola arabica (4-04409) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	Pag. 4131	MARTON ed altri: sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (4-05057) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4151
sul traffico di armi tra l'Italia e la penisola arabica (4-04870) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4134	MUNERATO: sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (4-05061) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4147
ARRIGONI: sull'accoglienza di 15 richiedenti asilo a Maggianico (Lecco) (4-04217) (risp. MANZIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4138	PALERMO: sull'applicazione delle disposizioni relative al diritto al lavoro dei disabili per la Comunità comprensoriale oltradige bassa atesina della Provincia autonoma di Bolzano (4-04280) (risp. BIONDELLI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	4154
BENCINI ed altri: sull'inquadramento del personale infermieristico della Polizia di Stato (4-03589) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4140	SANTANGELO ed altri: sulla manutenzione della A29 diramazione Alcamo-Trapani (4-03845) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4156
sulle condizioni dei lavoratori del servizio di pulizia nei plessi scolastici di Frosinone e Latina (4-04929) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	4142	VALENTINI: sulla crisi di Città di Roma Metronotte Srl dopo l'interdittiva antimafia (4-05044) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4160
DE POLI: sull'istituzione del ruolo direttivo speciale nella Polizia di Stato (4-05107) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4145		

AMATI, VALENTINI, GRANAIOLA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dalla fine di marzo 2015 in Yemen è in corso una guerra tra i ribelli Houthi e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita;

in base a quanto riportato da Medici senza frontiere, Unicef e Human rights watch, i bombardamenti della coalizione in Yemen colpirebbero indiscriminatamente scuole, ospedali, mercati e zone residenziali, con gravissime conseguenze per la popolazione civile;

secondo un'inchiesta pubblicata dal sito "Reported" e tradotta in italiano da "ilPost", alcuni componenti utilizzati per assemblare bombe di tipo MK82 e MK84, utilizzate dalla coalizione, sarebbero stati prodotti nello stabilimento della Rwm Italia Munitions Srl in Sardegna, società sussidiaria della tedesca Rehinmetall;

Burkan Munitions System assembla le bombe negli Emirati arabi uniti e, secondo Pieter Wezeman, ricercatore dello Stockholm international peace research institute (SIPRI), sarebbe dipendente dalla tecnologia europea e dai componenti che arrivano dall'estero;

in base alle informazioni di "MarineTraffic" e dei documenti di spedizione del "Gruppo Messina", l'inchiesta riporta che la nave *container* "Jolly Cobalto" sarebbe partita da Genova il 12 maggio 2015, arrivando a Dubai il 5 giugno, con un carico di 12 *container* contenenti componenti per bombe MK82 e MK84 prodotti in Italia;

secondo i documenti raccolti da Reported, dal 2012 l'Italia avrebbe concesso permessi per esportazioni di bombe MK82, 83 e 84 per diverse decine di milioni di euro, anche verso gli Emirati arabi uniti;

nel 2013 e nel 2014 l'Italia avrebbe concesso licenze per l'esportazione di grandi quantità di componenti per bombe MK83, alcune delle quali sarebbero state fotografate inesplose in Yemen da un ricercatore di Human rights watch;

considerato che:

a settembre 2013 l'Italia ha ratificato il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed entrato in vigore a dicembre 2014;

la più significativa innovazione introdotta dal Trattato è la "*golden rule*", ovvero la previsione, all'articolo 6, dell'automatico diniego al trasferimento di armi convenzionali nel caso in cui esso: violi gli obblighi dello Stato parte del Trattato derivanti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza e in particolare provvedimenti di *embargo* sulle armi (articolo 61); sia in contrasto con gli obblighi internazionali cui lo Stato è vincolato, e in particolare quelli relativi al contrasto di traffici illeciti di armi convenzionali (articolo 62) e se in fase di valutazione della richiesta di autorizzazione al trasferimento vi sia conoscenza che i materiali potrebbero essere utilizzati per commettere crimini internazionali (63);

l'articolo 7 prevede che le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione alle esportazioni tengano in considerazione una serie di fattori per valutare il potenziale impatto di ogni trasferimento di armamenti, quali il potenziale rischio che il trasferimento contribuisca a mettere in pericolo la pace e la sicurezza o che le armi possano essere usate per commettere o facilitare gravi violazioni di diritto internazionale umanitario o diritti umani, ovvero la commissione di atti di terrorismo o di criminalità organizzata quali definiti da convenzioni internazionali di cui lo Stato esportatore è parte,

si chiede di sapere:

quali misure siano state adottate per assicurare che i tali obblighi siano rispettati;

se la documentazione relativa al carico partito da Genova con la Jolly Cobalto e arrivato a Dubai il 5 giugno 2015 sia in linea con gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e internazionale in materia.

(4-04409)

(3 agosto 2015)

RISPOSTA. - Sin dall'insorgere del conflitto in Yemen, il Governo italiano, pur riconoscendo le esigenze di sicurezza che hanno mosso l'intervento della coalizione a guida saudita, ha posto al centro della sua attenzione le drammatiche conseguenze del conflitto sulla popolazione civile.

Allo stato attuale, appare quanto mai urgente trovare una risposta efficace all'emergenza umanitaria e prevenire l'affermazione di organizzazioni jihadiste, quali Daesh e AQAP, che cercano di sfruttare il vuoto di potere per imporsi con il terrore sulla popolazione civile. L'Italia continua pertanto a sostenere con convinzione gli sforzi delle Nazioni Unite per porre fine alle ostilità attraverso un accordo tra le parti in conflitto in grado di stabilizzare la situazione e riprendere il processo di transizione. Da ultimo, in

occasione di una riunione sullo Yemen convocata a margine della recente Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il Governo italiano ha confermato la fiducia nei confronti dell'inviato ONU Cheikh Ahmed. In tale occasione, è stato rivolto un appello al legittimo Governo yemenita e ai Paesi della coalizione per l'immediata apertura dei porti sul mar Rosso al fine di far giungere gli aiuti umanitari alla popolazione civile. Gli aiuti umanitari verso lo Yemen hanno da sempre costituito un settore prioritario di intervento per l'Italia. Il nostro Paese ha finora erogato 1,5 milioni di euro a favore del Comitato internazionale della Croce rossa per attività di protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. Ulteriori iniziative, per circa 2,3 milioni di euro a valere sulle risorse del "decreto missioni", saranno realizzate nel 2016 in collaborazione con le Agenzie dell'ONU e della famiglia della Croce rossa internazionale.

In relazione agli aspetti più specifici legati al trattato sul commercio delle armi (Arms trade treaty-ATT), si segnala che il nostro Paese ha sostenuto fin dall'inizio il processo sfociato nell'adozione dell'accordo, strumento normativo volto ad istituire una *governance* globale del commercio di armi, disciplinando in modo rigoroso i flussi commerciali di materiali di armamento a livello internazionale ed imponendo *standard* elevati di controllo all'insegna della trasparenza e responsabilità dei trasferimenti.

L'impegno profuso dall'Italia nella promozione del trattato si riflette non solo nella costante azione di sensibilizzazione a livello internazionale per il raggiungimento di un'adesione la più inclusiva possibile ai principi ed alle previsioni dell'ATT, ma anche, a livello nazionale, nella tempestiva ratifica della convenzione con un voto all'unanimità nei due rami del Parlamento. L'Italia, tra i maggiori promotori dell'ATT, non può quindi che conformarsi rigorosamente agli obblighi ivi sanciti, operando sistematicamente ponderate valutazioni caso per caso ogniqualvolta le esportazioni di materiali d'armamento riguardino destinazioni sensibili. Tale valutazione si basa sull'acquisizione di tutte le necessarie informazioni e garanzie circa l'impiego finale delle forniture, alla luce della tipologia dei materiali.

In aggiunta a quanto prescritto dall'ATT, la normativa italiana relativa alle autorizzazioni dei materiali di armamento (legge n. 185 del 1990 e successive modifiche) prevede un sistema assai articolato di criteri, procedure e adempimenti, caratterizzandosi per essere una delle legislazioni più rigorose in materia a livello internazionale.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero non ha rilasciato, di fronte ai deteriorarsi della situazione in Yemen a partire dal marzo 2015 ed in linea con quanto prescritto dall'ATT e dalla posizione comune della UE n. 944/2008, alcuna autorizzazione all'esportazione verso il Paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(19 gennaio 2016)

AMATI, LO GIUDICE, GRANAIOLA, VALENTINI, BATTISTA, MANCONI, IDEM. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* - Premesso che:

dalla fine di marzo 2015 in Yemen è in corso una guerra tra i ribelli Houthi e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita;

come diretta conseguenza del conflitto, 21 milioni di persone, pari all'80 per cento della popolazione, necessitano di aiuti umanitari e 6 milioni di persone hanno bisogno immediato di assistenza di primo soccorso;

in numerose occasioni, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, ha invocato un immediato cessate il fuoco in Yemen, per affrontare quella che ha definito la catastrofe umanitaria in atto nel Paese;

il 16 novembre 2015, il Consiglio europeo ha adottato alcune conclusioni, ribadendo anche quanto già affermato il 20 aprile 2015, dichiarando che l'Unione europea è estremamente preoccupata per l'impatto delle ostilità in corso, gli attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili, le strutture sanitarie, le scuole e gli impianti idrici, i porti e gli aeroporti, nonché per l'uso di edifici civili a scopi militari, il presunto uso di munizioni a grappolo, le lotte sul terreno tra fazioni rivali e l'interruzione di servizi essenziali sulla popolazione civile, in particolare i bambini, le donne e altri gruppi vulnerabili;

Nazioni Unite e Unione europea ribadiscono la necessità di una soluzione politica della crisi e che sia garantito l'accesso a tutto il territorio agli operatori umanitari, nel rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani;

dall'inizio del conflitto, l'UE e gli Stati membri hanno stanziato aiuti umanitari per lo Yemen per oltre 200 milioni di euro;

considerato che:

a settembre 2013 l'Italia ha ratificato il Trattato sul commercio delle armi (legge n. 118 del 2013), entrato in vigore a dicembre 2014;

in particolare, l'articolo 6, comma 3, del Trattato prevede il divieto di autorizzare il trasferimento di armi convenzionali nel caso in cui, in fase di valutazione della richiesta, vi sia conoscenza che i materiali potrebbero essere utilizzati per commettere crimini contro l'umanità, violazioni delle convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o soggetti civili;

inoltre, l'articolo 7 stabilisce che le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione alle esportazioni tengano in considerazione una serie di fattori per valutare il potenziale impatto di ogni trasferimento di armamenti, quali il potenziale rischio che il trasferimento contribuisca a mettere in pericolo la pace e la sicurezza o che le armi possano essere usate per commettere o facilitare gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o dei diritti umani;

l'articolo 1, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", prevede che "l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali"; a ciò si aggiunga che l'autorizzazione al trasferimento di ordigni deve essere concessa in conformità degli articoli 11 e seguenti della citata legge;

a quanto risulta agli interroganti lo scorso 19 novembre un cargo di ordigni prodotti da RWM Italia a Domusnovas sarebbe partito da Cagliari con destinazione Arabia Saudita;

il trasferimento sarebbe stato preceduto da un altro carico inviato, per via aerea, il 29 ottobre e uno via mare il 12 maggio;

sul tema è stata presentata un'interrogazione al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 3 agosto 2015, 4-04409, alla quale non è stata data risposta;

nel corso del dibattito sul "Decreto Missioni" alla Camera, lo scorso 18 novembre, il Governo non ha accettato un ordine nel giorno nel quale si chiedeva la sospensione del trasbordo militare in partenza dall'aeroporto civile di Cagliari e diretto in Arabia Saudita;

in occasione di un convegno tenutosi a Roma il 20 novembre, il Ministro della difesa avrebbe dichiarato che il cargo partito da Cagliari alla volta dell'Arabia Saudita è stato regolarmente autorizzato,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni e i dati considerati dalle autorità competenti per valutare il potenziale impatto dei trasferimenti di ordigni verso l'Arabia Saudita e il potenziale rischio che questi contribuiscano o facilitino il protrarsi delle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani;

se i Ministri in indirizzo ritengano che i trasferimenti di ordigni verso l'Arabia Saudita possano essere regolarmente autorizzati nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché degli obblighi internazionali.

(4-04870)

(25 novembre 2015)

RISPOSTA. - Si segnala, in via preliminare, che la legislazione nazionale di settore (legge n. 185 del 1990 e successive modifiche) prevede che sistematiche e ponderate valutazioni caso per caso vengano effettuate ogniqualvolta le esportazioni di materiali d'armamento riguardino destinazioni sensibili, imponendo di acquisire tutte le necessarie informazioni e garanzie circa l'impiego finale delle forniture, alla luce della tipologia dei materiali. La normativa italiana relativa alle autorizzazioni dei materiali di armamento, prevedendo un sistema assai articolato di criteri, procedure e adempimenti, si caratterizza per essere, a livello sia europeo che internazionale, una delle legislazioni più rigorose in materia. Alla luce di queste premesse, il Ministero non ha autorizzato, di fronte al deteriorarsi della situazione in Yemen, alcun tipo di esportazione verso tale Paese. L'Italia non solo si conforma così all'*embargo* stabilito dalla risoluzione ONU n. 2216, ma anzi ha sospeso da anni le esportazioni di materiali di armamento verso lo Yemen.

Il Ministero esamina con rigorosi criteri "caso per caso", in linea con altri Paesi UE e di concerto con le altre amministrazioni coinvolte, le istanze di autorizzazione all'esportazione di materiali di armamento verso la regione. Nella valutazione rientrano anche altri fattori, quali il contributo di un Paese alla lotta al terrorismo internazionale. Come ricordato dal Ministro durante la seduta di interrogazioni con risposta immediata in Aula Camera del 26 novembre 2015, l'Arabia saudita fa parte della coalizione anti Daesh. Inoltre, a livello internazionale nessun *embargo* è stato imposto su Riad, né

da parte della UE sono state adottate misure restrittive verso tale Paese e la coalizione da esso guidata. Dalle consultazioni con gli altri Stati membri risulta anzi che quasi tutti i *partner* UE continuino ad autorizzare, nell'ambito di una valutazione "caso per caso", l'esportazione di materiali, in tutte le categorie della lista militare comune europea, verso i Paesi impegnati nell'intervento. Gran Bretagna e Stati Uniti offrono apertamente sostegno logistico all'Arabia saudita nell'intervento guidato da Riad a seguito di esplicita richiesta del Governo yemenita di Hadi, riconosciuto come legittimo anche dalla citata risoluzione n. 2216.

In tale contesto, appare opportuno sottolineare che sin dall'insorgere del conflitto in Yemen, il Governo italiano, pur riconoscendo le esigenze di sicurezza che hanno mosso l'intervento della coalizione a guida saudita, ha posto al centro della sua attenzione le drammatiche conseguenze del conflitto sulla popolazione civile.

Allo stato attuale, appare quanto mai urgente trovare una risposta efficace all'emergenza umanitaria e prevenire l'affermazione di organizzazioni jihadiste, quali Daesh e AQAP, che cercano di sfruttare il vuoto di potere per imporsi con il terrore sulla popolazione civile. L'Italia continua pertanto a sostenere con convinzione gli sforzi delle Nazioni Unite per porre fine alle ostilità attraverso un accordo tra le parti in conflitto in grado di stabilizzare la situazione e riprendere il processo di transizione.

Da ultimo, in occasione di una riunione sullo Yemen convocata a margine della recente Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il Governo italiano ha confermato la fiducia nei confronti dell'inviato ONU Cheikh Ahmed. In tale occasione, è stato rivolto un appello al legittimo Governo yemenita e ai Paesi della coalizione per l'immediata apertura dei porti sul mar Rosso al fine di far giungere gli aiuti umanitari alla popolazione civile. Gli aiuti umanitari verso lo Yemen hanno da sempre costituito un settore prioritario di intervento per l'Italia. Il nostro Paese ha finora erogato 1,5 milioni di euro a favore del Comitato internazionale della Croce rossa per attività di protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. Ulteriori iniziative, per circa 2,3 milioni di euro a valere sulle risorse del "decreto missioni", saranno realizzate nel 2016 in collaborazione con le Agenzie dell'ONU e della famiglia della Croce rossa internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(19 gennaio 2016)

ARRIGONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella serata del 30 giugno 2015 sono giunti a Maggianico, frazione della città di Lecco, 15 presunti profughi;

i 15 richiedenti asilo sono stati alloggiati nella palestra della locale scuola media statale, cioè in un immobile datato e molto presumibilmente non dotato di servizi igienici adeguati alle necessità di un consistente numero di adulti;

secondo voci diffuse nel territorio, ulteriori sedicenti profughi sarebbero in procinto di essere trasferiti presso la scuola media statale di Maggianico;

non è chiaro se la Prefettura abbia o meno concertato con l'autorità locale territorialmente competente il trasferimento dei profughi appena perfezionato e quello che potrebbe seguire;

il tutto si verifica mentre nell'area lecchese la presenza degli aspiranti rifugiati ha già raggiunto il livello di guardia,

si chiede di sapere:

in quali condizioni si trovi la scuola media statale di Maggianico, e se la sua palestra sia effettivamente in grado di ospitare 15 o più aspiranti rifugiati;

come si voglia alloggiare i predetti 15 richiedenti asilo e per quanto tempo;

se i locali della scuola media statale di Maggianico saranno ancora occupati all'inizio del prossimo anno scolastico;

se siano o meno in arrivo a Maggianico altri sedicenti profughi, e quanti;

se la Prefettura territorialmente competente abbia in qualche modo concertato con le autorità locali il trasferimento dei profughi appena concluso e quello che si ipotizza che possa essere disposto a breve.

(4-04217)

(1° luglio 2015)

RISPOSTA. - La questione è legata all'attività di accoglienza dei numerosi migranti richiedenti asilo che giungono nel nostro Paese. Anche la provincia di Lecco è stata interessata dall'arrivo di diverse centinaia di cittadini stranieri, in virtù di un piano di ripartizione regionale attuato dall'amministrazione dell'interno e concordato con le Regioni.

In particolare, tra il 30 giugno e i primi giorni del mese di luglio 2015, circa 70 migranti sono stati provvisoriamente alloggiati nella palestra della scuola secondaria di primo grado "A. Ponchielli", ubicata nel rione Maggianico di Lecco, stante l'indisponibilità di posti nelle varie strutture di accoglienza presenti sul territorio. La struttura è stata messa a disposizione dal Comune di Lecco ed attrezzata per una provvisoria e temporanea ospitalità, in attesa di reperire soluzioni alloggiative più idonee. L'amministrazione comunale, nel consegnare in uso i locali, ha precisato che gli stessi dovevano essere restituiti entro la metà del mese di agosto, al fine di consentire i lavori di manutenzione già programmati in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

Per quanto attiene all'idoneità della struttura, va precisato che il locale è costituito da un'ampia palestra dotata di docce e di servizi igienici in numero adeguato, con ampi spogliatoi sufficienti per una capienza che gli stessi uffici tecnici del Comune hanno stimato pari a 55-60 persone.

Va precisato che anche personale del Dipartimento di prevenzione medico della ASL di Lecco ha effettuato un sopralluogo nella struttura per verificare la situazione dei migranti sotto il profilo igienico-sanitario e di profilassi; sopralluogo che non ha evidenziato particolari problemi.

Il 22 luglio 2015, come da accordi intercorsi con il Comune di Lecco, tutti i richiedenti protezione internazionale ospitati presso la palestra della scuola media statale, sono stati trasferiti in altri centri temporanei reperiti sul territorio dalla stessa Prefettura di Lecco.

Si fa presente, inoltre, che la struttura è stata restituita dalla cooperativa Itaca *onlus*, ente gestore delle attività di accoglienza, in buone condizioni anche sotto il profilo igienico.

Si informa, infine, che non risultano pervenuti né rilievi, né osservazioni di alcun tipo da parte dell'amministrazione locale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANZIONE

(27 gennaio 2016)

BENCINI, ROMANI Maurizio, MUSSINI, PETRAGLIA, BIGNAMI, BOCCHINO, CASALETTO, MOLINARI. - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

la normativa sulla figura professionale di infermiere non è così risalente nel tempo come si potrebbe essere portati a pensare; fino agli anni '90 del secolo scorso, infatti, per diventare infermiere occorreva aver frequentato un corso professionale di 3 anni, e per accedervi era necessario aver svolto i primi 2 anni di scuola superiore. L'introduzione della laurea per abilitare gli aspiranti infermieri alla professione arriva solamente nel 1990, fatti salvi i successivi aggiornamenti fino ad oggi;

ai fini dell'accesso alla professione infermieristica, a normativa vigente, è dunque necessario il conseguimento del titolo di studio rappresentato dalla laurea triennale di primo livello in Scienze infermieristiche;

anche nel corpo della Polizia di Stato per poter accedere alla professione di infermiere viene richiesto il medesimo titolo;

nonostante la pari dignità professionale acquisita, ossia il medesimo percorso formativo compiuto, i professionisti sanitari in servizio nel corpo della Polizia di Stato, una volta superato il concorso, vengono inquadrati nel ruolo di revisori tecnici ossia con una qualifica professionale che la pubblica amministrazione, negli altri comparti e settori, riserva al personale in possesso del solo diploma di istruzione secondaria;

pertanto, la carriera del personale infermieristico della Polizia di Stato resta, *ex decreto* del Ministero dell'interno 18 luglio 1985 concernente i profili professionali del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica, esecutiva a differenza di quella dei colleghi del comparto sanitario nazionale, o comunque appartenenti ad altri comparti della pubblica amministrazione, che, invece, è di concetto (periti o ispettori) e, quindi, consente anche l'accesso alla carriera direttiva speciale;

tale situazione comporta, inoltre, che i professionisti sanitari in servizio nel corpo della Polizia di Stato vengano considerati gerarchicamente subordinati ad altri operatori sanitari non medici in possesso di analoga preparazione accademica e, dunque, tecnico-professionale;

considerato che:

l'applicazione del regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere (decreto del Ministro della salute 14 settembre 1994, n. 739) anche ai professionisti sanitari in servizio nel corpo della Polizia di Stato risponde ad esigenze di equità e di uguaglianza sociale;

allineare le condizioni di lavoro e retributive degli infermieri impegnati nella Polizia di Stato a quella dei colleghi che operano in altri ambiti della sanità militare e civile, con un inquadramento che sia adeguato al ruolo, alla competenza e preparazione acquisita ed al servizio che viene fornito ogni giorno alla collettività, comporterebbe un effettivo riconoscimento giuridico della professionalità di tali lavoratori;

sussiste, già da un considerevole lasso temporale, l'esigenza di riforma del ruolo e la definizione degli ambiti di competenza degli infermieri della Polizia di Stato per i quali, ancora oggi, trova applicazione il cosiddetto "mansionario" che, invece, per gli altri operatori infermieri è stato abrogato in virtù della legge n. 42 del 1999,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adoperarsi, ciascuno per quanto di competenza, affinché al personale infermieristico della Polizia di Stato vengano garantite le medesime opportunità di carriera sussistenti per gli operatori sanitari non medici appartenenti ad altri comparti della pubblica amministrazione, ciascuno per quanto di competenza, ed in possesso di analogo titolo didattico;

e se, a tal fine, non reputino necessario un mirato intervento normativo.

(4-03589)

(5 marzo 2015)

RISPOSTA. - Si rileva, preliminarmente, che il requisito del titolo di studio prescritto per il profilo professionale di infermiere è stato oggetto di un'evoluzione normativa. Attualmente, infatti, per gli infermieri è richiesto il possesso della laurea triennale, titolo di studio che non era prescritto dalla normativa pregressa. Tuttavia, il possesso della laurea triennale non può comportare *ipso iure* un diverso inquadramento giuridico degli infermieri professionali in un ruolo superiore rispetto a quello previsto allorquando era richiesto solo il titolo dell'abilitazione professionale. Una siffatta operazione può realizzarsi solo attraverso una modifica normativa, atteso che lo *status* giuridico e professionale dei revisori tecnici infermieri è ad oggi disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e dal decreto ministeriale del 18 luglio 1985, ove sono previsti i contenuti delle professionalità.

Per questa ragione, nell'ambito del ruolo dei revisori infermieri, si è determinato un disallineamento, nel senso che nel ruolo coesistono dipen-

denti aventi il titolo universitario, altri con diploma di abilitazione alla professione di infermiere ed altri ancora senza specifico titolo di studio (cosiddetti infermieri non professionali).

Un disallineamento anche maggiore si evidenzia tra la professionalità dei neo revisori infermieri con laurea triennale e quella del personale con profilo professionale di capo sala, neurofisiopatologo, tecnico della riabilitazione motoria e di radiologia medica, tutti inquadrati dal decreto ministeriale del 18 luglio 1985 nel ruolo superiore dei periti, anche se eventualmente sprovvisti del suddetto titolo di studio.

Si rappresenta che l'amministrazione condivide l'esigenza di riqualificazione del personale laureato in infermieristica inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato in relazione al titolo universitario conseguito. Al fine di rivedere l'ordinamento dei ruoli dei revisori infermieri e dei periti, e più in generale dei ruoli tecnici, sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro, le cui conclusioni sono state portate al vaglio delle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative che, quasi all'unanimità, hanno peraltro richiesto che il riassetto avvenga unicamente nell'ambito del riordino di tutti i ruoli della Polizia di Stato.

L'amministrazione ha all'esame soluzioni per la valorizzazione della specifica professionalità degli infermieri laureati nell'ambito di un riordino complessivo dei ruoli tecnico-scientifici e professionali, che, come detto, non può che avere carattere normativo. In questo contesto si è inserita la novità rappresentata dalla legge n. 124 del 2015 che, tra le altre deleghe conferite al Governo, prevede quella relativa alla "revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche".

È evidente, che le problematiche di natura ordinamentale dovranno essere coordinate con l'attuazione della stessa delega.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(22 gennaio 2016)

BENCINI, ROMANI Maurizio, VACCIANO. - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2014 il servizio di pulizia presso tutti i plessi scolastici della provincia di Frosinone e Latina è stato assegnato in appalto alle aziende Ma.Ca., Servizi generali e Smeraldo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso il consorzio Consip;

a seguito di accordi tra aziende e sindacati, è stato disciplinato il passaggio di circa 1.000 lavoratori dalle cooperative che prima dell'aggiudicazione della gara effettuavano tali servizi alle società vincitrici dell'appalto, con la garanzia del mantenimento delle precedenti condizioni salariali;

considerato che:

da quanto si apprende dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, i lavoratori lamentano di aver subito e di continuare a subire tuttora soprusi e vessazioni di diverso tipo, come il mancato pagamento degli stipendi, il non rispetto dei parametri orari, e il mancato riconoscimento dei diritti garantiti, quali i permessi retribuiti secondo la legge n. 104 del 1992, la malattia e la maternità;

le gravi inadempienze di queste aziende rispetto al capitolato d'appalto e le gravi situazioni di disagio che i lavoratori stanno attraversando sono state più volte denunciate in occasione di incontri presso il Ministero dell'istruzione e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

il Ministero, a seguito di un incontro specifico per il lotto 5, ha inviato un documento a Consip, evidenziando che tutte le inadempienze relative al contratto di appalto, non solo riferibili alle condizioni lavorative denunciate attraverso un documento stilato dalle organizzazioni sindacali, ma anche rispetto all'esecuzione dei servizi affidati al raggruppamento temporaneo di imprese Ma.Ca. - Servizi generali-Smeraldo;

risulta da notizia a mezzo stampa che responsabili delle società Ma.Ca e Servizi generali avrebbero invitato recentemente alcuni lavoratori a firmare presunti verbali di conciliazione che andrebbero a sanare le vertenze che i lavoratori stessi hanno intrapreso contro le aziende con la minaccia che, in caso di rifiuto, non sarebbe loro erogato lo stipendio del mese,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare, affinché si ponga fine alle inaccettabili condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori dei servizi di pulizia che operano presso i plessi scolastici delle province di Frosinone e Latina.

(4-04929)

(3 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Si informa che l'aggiudicazione della gara Consip relativa al lotto 5 alla ditta Ma.Ca. servizi Srl è avvenuta nel febbraio 2014. Dal successivo mese di luglio alla gestione per l'appalto dei servizi esternalizzati di pulizia si sono affiancati anche i servizi di manutenzione del decoro degli edifici scolastici, aggravando una situazione gestionale che già all'inizio aveva mostrato criticità per problemi di organizzazione dell'azienda sul territorio.

A partire dalla ripresa dell'anno scolastico 2014/2015 sono emerse nel lotto situazioni di più seria difficoltà, inizialmente comunicate al Ministero dalle istituzioni scolastiche con segnalazioni di disagi nella gestione operativa e contrattuale con la ditta e successivamente anche dalle parti sociali che rilevavano varie problematiche nella gestione dei rapporti contrattuali e lavorativi con i dipendenti assunti dall'impresa per effetto dell'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati o multi-servizi.

Tale situazione è stata accuratamente monitorata dalle amministrazioni competenti. Con note del 19 febbraio e del 24 luglio 2015 la Direzione territoriale del lavoro di Latina ha comunicato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di aver riscontrato, rispettivamente, la sussistenza e il perdurare, da parte delle società Ma.Ca. servizi Srl e Servizi generali Srl di inadempienze nella corrispondenza delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nell'appalto di pulizie. Pur nelle more di ulteriori accertamenti, la Direzione territoriale ha informato di essere intervenuta per l'applicazione degli speciali strumenti di tutela previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

In data 11 giugno 2015 è stato convocato un apposito tavolo di confronto tra questo Ministero, Ministero del lavoro e parti sociali. Dal confronto tra le parti sono emersi vari punti critici che si possono così riassumere: 1) reiterata scarsa qualità nell'espletamento dei servizi di pulizia e manutenzione, lamentata dalle istituzioni scolastiche; 2) mancata ottemperanza al disposto del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da parte delle imprese esercenti i servizi di pulizia e servizi integrati e multiservizi, nonché inosservanza di alcuni articoli previsti dalla convenzione.

A seguito dell'incontro, anche in considerazione della mancanza di motivazioni adeguate fornite dall'azienda, in data 10 luglio 2015 questo Ministero ha richiesto alla Consip, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di gara e del capitolato tecnico della convenzione, che venissero attivate le previste verifiche ispettive sulla conformità delle prestazioni contrattuali e dell'adempimento degli impegni presi dal fornitore dell'offerta tecnica.

La Consip ha provveduto, nell'ambito della sua attività istituzionale di verifica e controllo delle clausole contrattuali, a richiamare Ma.Ca. Srl invitandola a porre rimedio agli inadempimenti. Come da indicazione della Consip, questo Ministero ha provveduto, altresì, a richiamare a tutte le istituzioni scolastiche, e maggiormente a quelle comprese nei territori afferenti al lotto 5, la disciplina del procedimento di contestazione degli inadempimenti del fornitore, secondo le modalità previste dalla convenzione, nonché il ricorso agli strumenti contrattuali delle penali e della risoluzione del contratto.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(15 gennaio 2016)

DE POLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 è stato istituito il ruolo direttivo speciale della polizia di Stato: "1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario del ruolo direttivo speciale; commissario capo del ruolo direttivo speciale; vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale"; il nuovo ruolo direttivo avrebbe dovuto essere costituito con 5 concorsi annuali, a partire dal 2001 e fino al 2005, per un totale di 1.300 posti riservati agli ispettori della Polizia di Stato, con anzianità di servizio, secondo le previsioni di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo;

in seguito, nella legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) l'articolo 1, comma 261, ha stabilito che «fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni»;

in questo modo si stabilisce che, in via transitoria, fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze arma-

te, è sospesa l'applicazione l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 in materia di prima applicazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato;

la normativa in questione ha altresì previsto, sempre in via transitoria, la possibilità di soddisfare le esigenze di carattere funzionale dell'amministrazione, mediante l'affidamento agli ispettori superiori, sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, sostituti commissari, delle funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale;

le suddette disposizioni di legge non sono state realizzate, poiché il Ministero dell'interno non ha mai bandito alcun concorso per la copertura della prevista dotazione organica del ruolo direttivo speciale, come viceversa è accaduto per le altre forze di Polizia ad ordinamento militare, quali Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, recando così serio documento economico e di carriera agli appartenenti alla Polizia di Stato, con la grave conseguenza che, in molti uffici o unità organiche, gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono costretti a svolgere, non soltanto le funzioni proprie del ruolo direttivo, ma, nei casi di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, anche quelle di vice-dirigente o addirittura di dirigente; e ciò senza che tale ufficio sia stato previamente individuato con decreto del capo della Polizia;

di recente, su questa grave anomalia, si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5251/2015, ha osservato che, nella fattispecie, "non si ravvisa l'obbligo dell'Amministrazione, nella specie il Ministero dell'interno, di provvedere nei confronti del privato in quanto nel caso in esame l'amministrazione anzidetta se pure vincolata nell'"an" ad assumere l'invocato provvedimento non lo è nel 'quando'; di conseguenza, essendo la materia riservata al potere discrezionale dell'Amministrazione, nessun vincolo almeno nel 'quando', sussisterebbe in capo al Ministero dell'interno di emissione dell'invocato provvedimento», tuttavia ha di seguito precisato che, "logicamente, ciò non vuol dire che l'Amministrazione dell'Inter-no possa "sine die" rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi legislative, affinché sia sanato tale *vulnus* all'interno di un apparato dello Stato, che sempre e comunque, ma soprattutto in tempi travagliati come quelli odierni, ricopre un ruolo fondamentale per la democrazia.

(4-05107)

(20 gennaio 2016)

MUNERATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 è stato istituito il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato;

il nuovo ruolo direttivo avrebbe dovuto essere costituito con 5 concorsi annuali, 260 posti all'anno, a partire dal 2001 e fino al 2005, per un totale di 1.300 posti riservati agli ispettori della Polizia di Stato con una precisa anzianità di servizio secondo le previsioni di cui agli articoli 24 e 25;

tali disposizioni di legge sono rimaste inattuata, in quanto il Ministero dell'Interno non ha mai bandito alcun concorso per la copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, che invece già esisteva o è stato regolarmente costituito nelle altre forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di finanza) e nella Polizia penitenziaria, con grave danno sia di *chance* che economico soltanto per gli ispettori apicali della Polizia di Stato (sostituti commissari) già tali ben prima del riordino delle carriere del 1995 di cui al decreto legislativo n. 197 del 1995 (ispettori della Polizia di Stato già collocati, nella tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, in posizione gerarchica, funzionale ed economica sovraordinata ai sottufficiali e ai sovrintendenti delle diverse forze di polizia);

ad aggravare la situazione di disparità con Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, è sopraggiunto l'articolo 1, comma 261, della legge n. 266 del 2005, con il quale, da ultimo, è stato stabilito che "Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni";

a seguito della sospensione dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 334 del 2000, con il medesimo articolo 1, comma 261, della legge n. 266 del 2005, il legislatore ha previsto, in via transitoria, che "alle esigenze di carattere funzionale" si dovesse provvedere, in particolare, "mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari", delle funzioni di cui all'articolo 31-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni", ossia "le funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale";

ai sensi dell'articolo 31-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, "gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza", sono individuati "con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza";

il legislatore del 2005, pur sospendendo l'applicazione del menzionato articolo 24 del decreto legislativo n. 334 del 2000, ha previsto una disciplina transitoria che l'amministrazione era tenuta ad attuare nell'attesa dell'emanazione delle nuove norme di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate;

tali disposizioni legislative, anche in questo caso, non hanno mai avuto attuazione, con la conseguenza che in molti uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi sono altri funzionari del ruolo dei commissari, per quanto normativamente previsti, gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono costretti a svolgere, di fatto e in maniera non occasionale o temporanea come previsto dalla legge, non soltanto le funzioni proprie del ruolo direttivo, ma, nei casi di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, anche quelle di vice-dirigente o addirittura di dirigente; e ciò senza che l'ufficio sia stato previamente individuato, in considerazione dell'importanza delle funzioni, "con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza";

pertanto, il riordino delle carriere non è mai stato realizzato e da oltre 10 anni il Ministero sta provvedendo "alle esigenze di carattere funzionale" conseguenti alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni di fatto in maniera non conforme alla legge;

a fronte di tale prolungata inerzia, in data 3 ottobre 2014, il Comitato per la tutela degli ispettori della Polizia di Stato (identificato anche con l'acronimo Cotipol) ha formalmente chiesto al Ministero di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 261, lettera a), della legge n. 266 del 2005;

in mancanza di un'adeguata risposta da parte dell'amministrazione, il comitato ha adito il TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso con sentenza n. 8328/2015, ordinando al Ministero di provvedere entro 90 giorni, con decreto del capo della Polizia, alla formale individuazione degli uffici nell'ambito dei quali le funzioni di cui all'articolo 31-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 possono essere affidate, così come previsto dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 266 del 2005;

a seguito dell'impugnazione del Ministero, di recente si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 5251/2015, il quale, in accoglimento dell'appello, ha osservato che nella fattispecie «non si ravvisa l'obbligo dell'Amministrazione, nella specie il Ministero dell'interno, di provvedere nei confronti del privato in quanto nel caso in esame l'amministrazione anzidetta se pure vincolata nell'"an" ad assumere l'invocato provvedimento non lo è nel "quando"; di conseguenza, essendo la materia riservata al potere discrezionale dell'Amministrazione, nessun vincolo almeno

nel "quando", sussisterebbe in capo al Ministero dell'interno di emissione dell'invocato provvedimento»;

ciò nondimeno, il Consiglio di Stato ha precisato che, «logicamente, ciò non vuol dire che l'Amministrazione dell'Interno possa "sine die" rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge»;

il personale interessato rappresenta la quasi totalità dei comandanti degli uffici delle specialità della Polizia di Stato, ossia della Polizia stradale, ferroviaria e postale, e dei responsabili delle sezioni della DIA, della squadra mobile, della Polizia scientifica, della Digos e dei commissariati, che da oltre 20 anni stanno subendo intollerabili disparità di trattamento, sul piano sia economico che professionale, rispetto agli omologhi delle altre forze di polizia (tutti già loro inferiori gerarchici e funzionali prima del 1995) e tali disparità sono state generate ed alimentate *in primis* da un'amministrazione dell'interno, a giudizio dell'interrogante, disattenta nei confronti del proprio personale con almeno oltre 30 anni di servizio;

il capo della Polizia, nonostante una specifica richiesta di incontro da parte del Cotipol (comitato non sindacale), riconosciuto dal TAR del Lazio come soggetto unitario di rappresentanza degli appartenenti al ruolo degli ispettori, a quanto risulta all'interrogante continua a rimanere silente,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui il Ministero dell'interno abbia dato attuazione, negli anni, soltanto al disposto di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, comma 261, della legge n. 266 del 2005 e non anche al disposto di cui alla lettera *a*), quantunque dall'attuazione di quest'ultima non sarebbero derivati maggiori oneri per lo Stato, a differenza dell'altra;

se, a fronte dell'obbligo di legge e alla luce della citata pronuncia del Consiglio di Stato, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover quanto prima porre fine allo stato di inerzia, ormai protrattosi per ben 15 anni, e dare finalmente attuazione: previa attuazione dell'articolo 31-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982; previa indizione di un concorso unico per titoli, con inquadramento anche in sovrannumero alle 1.300 unità previste, di coloro che sono già in possesso dei requisiti *ex art. 25* decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000;

se, alla luce delle ormai imminenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, come stabilito dalla recente legge-delega "Madia" n. 124 del 2015, intenda assumere iniziative per sanare le sperequazioni e far sì che tutto il personale nei ruoli apicali del ruolo ispettori della Polizia di Stato (sostituiti commissari), già in possesso dei requisiti *ex art. 25* del decreto legislativo n.

334 del 2000 (in quanto già ispettori prima del riordino di cui al decreto legislativo n. 197 del 1995) siano inquadrati *ope legis* in posizione identica - riallineata - agli omologhi delle alle altre forze di polizia militari (Carabinieri e Guardia di finanza) e della Polizia penitenziaria.

(4-05061)

(14 gennaio 2016)

RISPOSTA.^(*) - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-05107 e 4-05061.

La legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disposto che, fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 334 del 2000, recante disposizioni in materia di prima applicazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

La normativa ha altresì previsto, sempre in via transitoria, la possibilità di soddisfare le esigenze di carattere funzionale dell'amministrazione mediante l'affidamento agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari", delle funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui oltre al funzionario preposto non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale.

Quest'ultima previsione normativa è stata oggetto di un contenzioso giurisdizionale volto a contestare l'inadempimento dell'amministrazione dell'interno in ordine all'obbligo di adottare un decreto recante l'individuazione degli uffici nell'ambito dei quali le citate funzioni possono essere affidate al personale appartenente al ruolo degli ispettori. Il giudice amministrativo ha effettivamente accolto la richiesta di parte dichiarando sussistente l'obbligo per l'amministrazione della pubblica sicurezza di provvedere nel termine di 90 giorni.

All'esito del gravame, il Consiglio di Stato con sentenza del mese di ottobre 2015 ha precisato che la facoltà di attribuzione delle funzioni e, conseguentemente, di emissione del decreto di individuazione delle sedi in cui possano essere affidate le funzioni medesime non è legata al rispetto di specifici termini temporali attenendo all'ambito dei profili organizzativi e di gestione dell'apparato amministrativo rientranti a pieno titolo nel campo

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Essendo dunque la materia riservata al potere discrezionale dell'amministrazione, non sussiste nessun vincolo ad emettere l'invocato provvedimento almeno per quanto riguarda il profilo del "quando", fermo restando che la stessa amministrazione non può rinviare *sine die* l'adempimento.

Nel quadro normativo appena esposto si è inserita la novità rappresentata dalla legge n. 124 del 2015 che, tra le altre deleghe conferite al Governo in tema di pubblico impiego, prevede quella relativa al riordino delle carriere del personale delle forze di polizia, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo dei rispettivi Corpi.

È evidente, a questo punto, che le problematiche di natura ordinamentale e gestionale connesse alla mancata attivazione del ruolo direttivo speciale devono essere coordinate con l'attuazione della delega, a cui stanno già lavorando da tempo appositi tavoli tecnici anche a composizione interforze.

Si fa presente, infine, che la procedura di approvazione del decreto legislativo di riordino delle carriere del personale dei Corpi di polizia prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che potranno, in tale sede, fornire il loro prezioso contributo di analisi e di proposta.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(22 gennaio 2016)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI, CAPPELLETTI, CATALFO, BULGARELLI, DONNO, PAGLINI, MORONESE. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il decreto legislativo n. 334 del 2000, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78", all'articolo 14 istituisce il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione, di commissario del ruolo direttivo speciale, di commissario capo del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale. L'articolo 25, rubricato "Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale", prevedeva che per gli anni dal 2001 al 2005 gli ispettori con 10 anni di anzianità nel ruolo o almeno 3 anni di anzianità nella qualifica di ispettore superiore sostituto UPS (ufficiale pubblica

sicurezza) potessero concorrere per accedere al ruolo direttivo speciale. Le unità da inserire in questi 4 anni erano, nel totale, 1.300, ovvero 260 all'anno;

il dispositivo di cui all'articolo 25 è rimasto inattuato dal Ministero dell'interno fino al 2005, nonché sospeso con l'emanazione dell'art. 1, comma 261, della legge n. 266 del 2005, in previsione dell'imminente riordino delle carriere. Infatti, il comma 261 recita: "Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede: a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni";

il riordino delle carriere nel 2006 non è stato mai realizzato e la mancata attuazione dell'art. 25, protrattasi oramai per oltre 15 anni, ha comportato e comporta un danno enorme per gli appartenenti alla categoria in questione. Infatti sono 2.000 gli ispettori che, pur presentando i requisiti di legge, attendono invano l'indizione del concorso per il ruolo direttivo speciale. Ciò comporta che questi ultimi hanno continuato a svolgere ruoli direttivi e di vice dirigenza, senza il formale inquadramento, che chiaramente dà diritto a trattamenti economici e pensionistici maggiori, nonché ad avanzamenti di carriera;

tale lacunosità della legge è intollerabile, a giudizio degli interroganti, in quanto differenziata rispetto alla condizione di omologhi profili all'interno delle altre forze di polizia ad ordinamento sia militare, che civile, alle forze armate nel loro complesso e al pubblico impiego in generale, nel frattempo interessati tutti da "riqualificazioni";

a parere degli interroganti, le norme transitorie dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334 del 2000 dovevano sanare proprio il danno creato agli ispettori con la riforma del 1995 (decreto legislativo n. 197) ed invece, per una gestione inaccorta ed elusiva del Ministero, ciò non è ancora avvenuto e, di conseguenza, in oltre 15 anni è aumentata la differenza di *chance*, la sperequazione e quindi il divario tra gli ispettori della Polizia di Stato, già retrocessi nel 1995 ed i sottufficiali delle altre forze di polizia, che prima del maggio 1995 erano collocati in posizione gerarchica, funzionale ed economica subalterna ai primi;

lo sblocco della questione risulta oggi maggiormente necessario con l'intervenuta legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge delega Madia), recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministra-

zioni pubbliche", la cui attuazione richiede che il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi riguardanti la "revisione dei ruoli della Polizia di Stato" entro agosto 2016, valorizzando il merito e le professionalità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere all'indizione delle procedure concorsuali, in coerenza con l'art. 25 del decreto legislativo n. 334 de 2000, al fine di coprire tutte le vacanze del ruolo speciale istituito nel 2000;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, sanare la sperequazione creatasi in 20 anni tra la posizione dei sostituti commissari e quelle degli ex "sottufficiali" delle altre forze di polizia che, nel frattempo, hanno ottenuto un'avvantaggiata posizione nel ruolo speciale degli ufficiali o nel ruolo direttivo speciale e, in ogni caso, nell'emanando decreto di riordino dei ruoli, prevedere una fase transitoria, che permetta almeno di salvaguardare e mantenere equidistante ed invariata l'attuale distanza gerarchica tra i sostituti commissari e gli attuali appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in procinto di essere tutti "dirigenzializzati" *ope legis*.

(4-05057)

(13 gennaio 2016)

RISPOSTA. - La legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disposto che, fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 334 del 2000, recante disposizioni in materia di prima applicazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

In tale quadro normativo si è inserita la novità rappresentata dalla legge n. 124 del 2015 che, tra le altre deleghe conferite al Governo in tema di pubblico impiego, prevede quella relativa al riordino delle carriere del personale delle forze di polizia, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo dei rispettivi Corpi.

È evidente, a questo punto, che le problematiche di natura ordinamentale e gestionale connesse alla mancata attivazione del ruolo direttivo speciale devono essere coordinate con l'attuazione della stessa delega, a cui stanno già lavorando da tempo appositi tavoli tecnici anche a composizione interforze.

Si fa presente, infine, che la procedura di approvazione del decreto legislativo di riordino delle carriere del personale dei Corpi di polizia prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che potranno, in tale sede, fornire il loro prezioso contributo di analisi e di proposta.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(22 gennaio 2016)

PALERMO. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -
Premesso che:

ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative;

l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 stabilisce che la disposizione citata si applica agli istituti di assistenza e beneficenza (IPAB);

considerato che:

la Comunità comprensoriale oltradige bassa atesina, ente locale di diritto pubblico che comprende 18 comuni, istituito con legge provinciale n. 7 del 1991, è stata delegata dalla provincia autonoma di Bolzano e dai comuni facenti parte del territorio di sua competenza, della gestione dei servizi sociali, in particolare dell'assistenza per disabili, devianza, tossicodipendenza, dell'assistenza ai minori e agli anziani sia a domicilio che nelle strutture residenziali;

la Comunità gestisce, nello specifico, con proprio personale educativo, assistenziale e riabilitativo un centro di degenza per persone non autosufficienti (57 operatori in assistenza diretta e 19 unità di personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative), convitti, laboratori protetti e gruppi socio-assistenziali per persone con disabilità (101 operatori in assistenza diretta e 15 unità di personale tecnico ed amministrativo), comunità alloggio e laboratori protetti per persone con malattia psichica o dipendenza (38 operatori in assistenza diretta e 13 unità di personale tecnico ed amministrativo), distretti sociali ed assistenza domiciliare per persone an-

ziane e non autosufficienti (91 operatori di assistenza diretta e 19 personale tecnico ed amministrativo);

diversamente dal resto del territorio nazionale, nella provincia autonoma di Bolzano le comunità comprensoriali svolgono direttamente e con personale proprio e non tramite convenzioni con soggetti privati le funzioni di assistenza;

come ricordato, l'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999 prevede una deroga per "i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione" che possono computare la quota di riserva "esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative";

il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 ha esplicitamente esteso tale beneficio alle IPAB;

i servizi sociali e assistenziali prestati dalla Comunità comprensoriale in Provincia di Bolzano sono funzionalmente assimilabili a quelli forniti dalle IPAB (case di riposo, eccetera) e sono, evidentemente, senza scopo di lucro;

considerato altresì che:

su complessivi 383 dipendenti al 31 dicembre 2014, 287 persone, ovvero il 75 per cento del totale, sono occupate nell'assistenza diretta;

vi è un'assoluta difficoltà per la Comunità comprensoriale oltradige bassa atesina ad assumere un numero di persone appartenenti alle categorie protette, pari al 7 per cento del personale da considerare equivalente a 19 unità;

allo stato attuale l'amministrazione rispetterebbe abbondantemente la quota dell'obbligo calcolata sul solo personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative attraverso le 9 unità di personale appartenente alla categoria protette/disabili già assunte, che superano le 6 unità previste da tale quota,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire indicazioni in merito al criterio secondo il quale la quota d'obbligo per il personale operante nel campo dell'assistenza debba essere calcolata nel caso in questione e la modalità di applicazione della normativa citata.

(4-04280)

(15 luglio 2015)

RISPOSTA. - In via preliminare, occorre ricordare che l'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede "per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative". Tale disciplina è espressamente rivolta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*onlus*) che operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Atteso che le *onlus* hanno natura giuridica privata, la Comunità comprensoriale oltradige bassa atesina non può essere ricompresa in tale categoria, in quanto ente di diritto pubblico.

Si ritiene opportuno ricordare, inoltre, che l'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, estende la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999 anche agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB). Al riguardo, si precisa che tale disposizione prevedendo un'eccezione ai criteri generali di computo della quota di riserva, si applica solo alle IPAB, oggi riordinate ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BIONDELLI

(22 gennaio 2016)

SANTANGELO, SCIBONA, BERTOROTTA, PUGLIA, CATALFO, GIARRUSSO, CASTALDI, DONNO, ENDRIZZI, MORONESE, PAGLINI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'ANAS gestisce il tronco autostradale A29 che collega Palermo con Mazara del Vallo (Trapani) e, attraverso una diramazione lunga 37 chilometri circa, con Trapani e Marsala;

la Direzione regionale per la Sicilia dell'ANAS, con ordinanza n. 162/2015 del 15 aprile 2015, protocollo CPA 0023018-P, ha ordinato la revoca dell'ordinanza n. 4 del 14 ottobre 2010 e l'istituzione dei limiti di velocità e divieti di sorpasso in alcuni tratti delle carreggiate dell'autostrada A29 diramazione "Alcamo-Trapani", da 100 a 40 chilometri orari;

considerato che:

con l'ordinanza n. 162/2015 sono istituiti nuovi limiti di velocità in relazione alla conformazione del tracciato stradale e al fatto che il tratto compreso tra il chilometro 0+000 e il chilometro 36+900 è interessato da intensi flussi veicolari, con un'elevata presenza di mezzi pesanti;

dal sito dell'Anas alla data del 22 aprile 2015, si apprende che sul tratto stradale l'unico intervento segnalato è quello relativo ai lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici, ai sensi del decreto legislativo n. 264 del 2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale transeuropea, della galleria Segesta sita lungo la A29 diramazione "Alcamo-Trapani" al chilometro 7+040, per un importo totale di 17.238.690,05 euro, affidato al Consorzio cooperative costruzioni, CCC società cooperativa;

da segnalazioni pervenute agli interroganti, molti tratti autostradali indicati nell'ordinanza non presentano le condizioni indicate dall'ANAS, cioè intensi flussi veicolari e la concomitante elevata presenza di mezzi pesanti, che possano giustificare l'abbassamento dei limiti di velocità precedentemente fissati;

molti automobilisti hanno lamentato una carenza di informazione legata alla riduzione dei limiti di velocità imposti, che ha determinato l'infrazione dei limiti, con la conseguenza per gli automobilisti di vedersi elevare salatissime multe ed in alcuni casi addirittura il ritiro della patente qualora vengano superati i 120 chilometri orari;

considerato che:

in Sicilia, molte strade ricadenti sotto la gestione dell'ANAS necessitano di manutenzione e innovazione infrastrutturale, stanti le non perfette condizioni delle sedi stradali in cui sono presenti numerosi fossi e avvallamenti tali da rendere la circolazione estremamente pericolosa;

l'ANAS non attua le dovute manutenzioni ed i risultati sono evidenti;

a parere degli interroganti tale riduzione del limite di velocità rappresenterebbe un espediente per porre rimedio alla mancata manutenzione dell'arteria stradale;

i cittadini hanno diritto di percorrere strade sicure e non possono vedersi imporre, a causa delle mancate manutenzioni da parte dell'ente proprietario, ridicoli limiti di velocità, riservati in autostrada ai soli tratti particolarmente pericolosi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ne condivida l'assoluta rilevanza e gravità;

quali siano i riferimenti normativi e/o dati statistici dell'ANAS che autorizzano ad abbassare i limiti di velocità sulle autostrade italiane, in considerazione degli intensi flussi veicolari e dell'elevata presenza di mezzi pesanti;

se non intenda intervenire per quanto di competenza sui vertici dell'ANAS al fine di sollecitare l'immediato rifacimento del manto stradale nella A29 diramazione "Alcamo-Trapani", e di quanto sia necessario per ristabilire le condizioni di sicurezza della strada, e affinché vengano ripristinati i limiti di velocità sanciti dall'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

se sia in possesso dei dati statistici del traffico autostradale nel periodo 2010-2015 dei mezzi pesanti nel tratto Alcamo e tra Trapani-Birgi;

quale sia l'attuale quadro delle opere di manutenzione previsto nella rete stradale ANAS in Sicilia;

quali siano le modalità e i tempi con cui l'ANAS comunica agli utenti delle autostrade i cambiamenti dei limiti di velocità

(4-03845)

(23 aprile 2015)

RISPOSTA. - L'autostrada A29 diramazione "Alcamo-Trapani" è stata realizzata negli anni '70-'80, periodo nel quale i volumi di traffico risultavano nettamente inferiori agli attuali, pertanto, la società ANAS al fine di scongiurare il ripetersi di incidenti stradali originati dalla violazione delle norme di comportamento previste dagli articoli 140 e seguenti del codice della strada ha disposto una limitazione temporanea della velocità massima lungo tratti omogenei.

Il limite di velocità di 40 chilometri orari è stato disposto, in prossimità di alcuni punti e interessa, unicamente, il tratto di rampa di svincolo per l'immissione all'A129 diramazione nonché il tratto terminale dell'autostrada che consente ai veicoli l'immissione sulla viabilità locale e alle relative rampe di accesso. Detti limiti sono stati disposti da ANAS con una specifica ordinanza modificativa delle previgenti limitazioni, apponendo la corrispondente segnaletica informativa lungo i margini dell'autostrada.

Per quanto riguarda la manutenzione dell'arteria, ANAS ha segnalato di aver eseguito costanti interventi di manutenzione ordinaria, pur assicurando il regolare transito dei veicoli.

Inoltre, nel corso del 2014 sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione straordinaria per la posa in opera di una nuova pavimentazione dal chilometro 27+800 al chilometro 36+900 in direzione Trapani e dal chilometro 36+000 al chilometro 34+400 in direzione Alcamo, oltre al rifacimento dei giunti dei viadotti ubicati tra i chilometro 27+800 e chilometro 36+900 in direzione Trapani.

Nel mese di agosto 2015 sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti Zena e Zena Binuara, tra i chilometri 19+400 e 21+200, mentre i lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici della galleria Segesta tra i chilometri 7+000 e 8+800 sono ancora in corso di esecuzione.

Attualmente è in fase di esecuzione la perizia di manutenzione straordinaria relativa agli interventi di ripristino del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti omogenei compresi tra i chilometri 0+000 e 36+000 dell'A29 diramazione Alcamo-Trapani, lungo entrambe le carreggiate.

Per quanto riguarda il quadro delle opere di manutenzione sulla rete stradale ANAS in Sicilia si segnala che, ad oggi, sono in corso di esecuzione 34 interventi di manutenzione straordinaria, per un investimento complessivo di oltre 140 milioni di euro e, nei prossimi mesi, saranno consegnati ulteriori 36 interventi per un investimento complessivo di circa 55 milioni di euro.

Il 6 agosto 2015 il Cipe ha approvato lo schema di contratto di programma per il 2015 e il piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 tra Ministero e ANAS. Con il nuovo contratto di programma, Ministero e ANAS hanno posto la manutenzione straordinaria della rete stradale ed autostradale come obiettivo strategico al fine di valorizzare e conservare gli *asset* interni. Con le risorse messe a disposizione, ANAS finanzierà 67 interventi, per un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro; 12 di questi interventi saranno eseguiti sulla A19 e riguarderanno i lavori da eseguire lungo il piano viabile e le opere d'arte (con particolare riferimento ai ponti con strutture in cemento armato precompresso e travi a cavi scorrevoli, gli impianti all'aperto e in galleria).

In particolare, in relazione alla situazione di emergenza conseguente al movimento franoso che, nel mese di aprile 2015, ha interessato il viadotto Himerà, nel contratto di programma 2015 sono stati assegnati circa 30 milioni di euro per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto e altri 42 milioni di euro per la riqualificazione e messa in sicurezza

dell'infrastruttura. Tenuto conto, inoltre, della presenza di ulteriori frane sulla A19 e dello stato in cui versano altri viadotti (Cinque archi, Cannatello) negli esercizi finanziari 2016-2019 dello schema di piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 è stata prevista una specifica posta finanziaria per la messa in sicurezza dell'intera autostrada A19 pari a 800 milioni di euro.

Infine, riguardo alle informazioni sui dati statistici relativi al traffico, si comunica che ANAS, interessata al riguardo, ha fornito soltanto dati parziali relativi al traffico medio settimanale per gli anni 2012-2015, come segue. Per quanto riguarda il traffico medio giornaliero nel 2012: il medio settimanale è stato di 11.337 veicoli, quello feriale di 12.192, quello festivo (di sabato e domenica) di 9.199 veicoli, nella posizione al chilometro 8+930. Per quanto riguarda il traffico medio giornaliero nel 2013: il medio settimanale è stato di 11.284 veicoli, quello feriale di 12.119, quello festivo di 9.197 veicoli, nella posizione al chilometro 8+930. Per quanto riguarda il traffico medio giornaliero nel 2014 (dato stimato sulla base dei rilievi del quarto trimestre): il medio settimanale è stato di 8.523 veicoli, quello feriale di 9.047, quello festivo (di sabato e domenica) di 7.221 veicoli, nella posizione al chilometro 12+970 e, per quanto riguarda il traffico medio giornaliero nel primo trimestre del 2015: il medio settimanale è stato di 8.381 veicoli, quello feriale di 9.108, quello festivo (di sabato e domenica) di 6.564 veicoli, nella posizione al chilometro 12+970.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(25 gennaio 2016)

VALENTINI. - *Ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 16 ottobre 2014, la Prefettura di Roma, a seguito di un'inchiesta avviata dalla Direzione investigativa antimafia, ha emesso un'informativa antimafia nei confronti della società cooperativa Città di Roma Metronotte Srl, azienda dedicata al settore della vigilanza armata, impegnata su Roma e Provincia, in cui si attesta «la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose previste dal decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011»;

nei confronti della stessa società la Prefettura ha emesso un provvedimento di interdizione dal proseguimento delle attività presso le committenze nelle quali ha in essere forniture di servizio;

avverso tale provvedimento Città di Roma Metronotte Srl ha presentato un ricorso al TAR del Lazio che si è espresso a favore dell'azienda revocando la sospensione della licenza disposta dalla Prefettura;

il 26 novembre, il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi presentati dall'Avvocatura di Stato contro l'annullamento della revoca della licenza;

rilevato che:

Città di Roma Metronotte Srl è un'azienda con oltre 1.000 dipendenti;

tra i suoi clienti annovera enti pubblici italiani, istituzioni diplomatiche di organismi internazionali, Paesi esteri, istituti di credito e grandi aziende, ivi comprese multinazionali;

a seguito del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma molti dei clienti hanno deciso di rescindere i contratti di fornitura sottoscritti con la società affidando i servizi di vigilanza ad altre società che operano nel medesimo settore; tra queste Banca d'Italia e Rai che hanno rescisso il contratto di servizio a far data dal 30 novembre;

con atto notarile del 20 ottobre 2014 è stato stipulato il conferimento di ramo d'azienda dalla Città di Roma Metronotte Srl alla TVE Vigilanza L. Srl per quanto concerne i servizi di vigilanza fissa e portierato; con il medesimo atto si è proceduto anche al trasferimento di tutti i contratti di lavoro facenti capo alla conferente, con la conservazione, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, per gli stessi lavoratori, dei trattamenti normativi e retributivi previsti dalle vigenti contrattazioni collettive delle categorie interessate;

con una nota dell'11 novembre TVE Vigilanza L. Srl comunicava ai sindacati, alla Prefettura e alla Questura di Roma nonché alla Direzione provinciale del lavoro il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori relative al mese di ottobre 2014;

a tutt'oggi Città di Roma Metronotte Srl non ha ancora avviato le procedure di cambio d'appalto previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con ciò negando di fatto la possibilità ai propri lavoratori di essere assunti dalle società subentranti;

considerato, inoltre, che:

la situazione che si è determinata è in tutta evidenza grave e pericolosa soprattutto per gli effetti che ne potrebbero derivare sul piano occupazionale;

anche i fatti di cronaca degli ultimi giorni dimostrano quanto preoccupati ed allarmati siano i tantissimi lavoratori coinvolti in tale vicenda che vedono sempre più a rischio il loro posto di lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano di adottare con la massima sollecitudine ogni provvedimento, ciascuno per quanto di competenza, utile a risolvere la delicata vicenda, ad evitare pesanti ricadute a livello occupazionale nonché a garantire ai lavoratori la continuità del reddito;

se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga di dover valutare tutte le opzioni a tal fine disponibili e in particolare l'ipotesi di disporre qualche forma di commissariamento della società ovvero l'affidamento della sua gestione a un soggetto terzo, a garanzia del mantenimento degli affidamenti in essere, nonché, da ultimo, l'ipotesi di individuare un soggetto disposto a rilevare la società assicurando il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

se non ritenga di dover attivare un tavolo a cui prendano parte tutti i soggetti interessati alla vicenda al fine di addivenire ad una rapida soluzione della vicenda.

(4-05044)

(12 gennaio 2016)

RISPOSTA. - Il 16 ottobre 2014 l'istituto di vigilanza è stato oggetto di un'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Roma sulla base dei riscontri compiuti dal gruppo interforze antimafia a cui partecipano la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia. In particolare è stato accertato che la gestione dell'attività degli istituti di vigilanza era riconducibile ad un amministratore di fatto già condannato nel novembre 2013 per reati ostativi a fini antimafia, ritenuto dall'autorità giudiziaria prestanome di un personaggio di notevole spessore criminale legato alla "banda della Magliana".

Gli accertamenti antimafia si sono incrociati con la parallela attività di controllo straordinario e monitoraggio richiesta dal Ministero nei confronti di tutti gli istituti di vigilanza, al fine di verificarne l'adeguamento ai requisiti di qualità prescritti dal decreto ministeriale n. 269 del 2010.

In tale ambito, il gruppo di lavoro appositamente istituito presso la Prefettura di Roma, costituito, oltre che dalle forze di polizia, anche da referenti dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS, dell'INAIL e della Direzione territoriale del lavoro, ha riscontrato diverse irregolarità a carico della società, con riferimento sia alla struttura organizzativa, sia alla condotta imprenditoriale e commerciale.

Il successivo 13 novembre 2014 la Prefettura di Roma ha revocato la licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nei confronti del legale rappresentante della società. Il relativo provvedimento è stato adottato per la perdurante efficacia del provvedimento interdittivo antimafia e per la pendenza di un procedimento penale per presunta frode fiscale realizzata tramite artificiosa cessione di azienda, volta ad eludere il pagamento di debiti tributari di ingente valore. Sono stati, inoltre, considerati la sussistenza di un grave inadempimento tributario per omesso versamento di IVA e il mancato rispetto delle norme contrattuali, anche relative al superamento dei limiti di ore di lavoro straordinario.

Avverso le determinazioni antimafia della Prefettura il legale rappresentante della società ha proposto diversi ricorsi, in parte ancora pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. In tale complesso contesto giudiziario, il Consiglio di Stato, con sentenze n. 3653 e n. 4657 rispettivamente del 24 luglio e 7 ottobre 2015, ha sancito la piena legittimità dell'informativa interdittiva antimafia del 16 ottobre 2014, con ciò confermando indirettamente anche la correttezza dell'operato della Prefettura di Roma con riferimento ai provvedimenti di revoca delle licenze di pubblica sicurezza. Nelle sentenze si afferma che opportunamente, sulla base dei molteplici elementi istruttori raccolti, la Prefettura aveva ritenuto sussistente l'attualità del condizionamento mafioso. Tale ultima circostanza risulterebbe, inoltre, avvalorata dall'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 26 giugno 2015. Con quest'ultimo provvedimento, infatti, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'amministratore di fatto di entrambi gli istituti di vigilanza, al quale è stato contestato il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa, riciclaggio, appropriazione indebita, impiego di denaro di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori ed altri reati di natura tributaria. È stato anche sequestrato l'intero capitale sociale e il patrimonio aziendale delle società, per la cui gestione il Tribunale di Roma ha provveduto anche alla nomina di un amministratore giudiziario. Contestualmente, è stata disposta la prosecuzione delle attività di ordinaria amministrazione con conseguente utilizzo dei beni aziendali, secondo le disposizioni e sotto il controllo dell'amministratore giudiziario.

Successivamente il Tribunale di Roma ha autorizzato l'amministratore giudiziario a presentare istanza per il rilascio in suo favore della licenza di pubblica sicurezza. Il 31 agosto la Prefettura di Roma ha concesso tale licenza, assicurando in tal modo la prosecuzione delle attività societarie e, nel contempo, la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Si fa presente, comunque, che il 25 ottobre la società ha presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ottenere l'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis*, della legge n. 223 del 1991. L'istanza riguarda il periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 giugno 2016 ed è rivolta in favore di 500 lavoratori su un organico complessivo di 628. L'istruttoria è ancora in corso.

Da ultimo si segnala che il 16 dicembre 2015 il giudice dell'udienza preliminare competente ha autorizzato l'amministratore giudiziario ad avviare la procedura per l'accesso della società all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, come proposto dal consiglio di amministrazione della società medesima.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(22 gennaio 2016)
